

**CODICE DEONTOLOGICO ETICO
PROFESSIONALE MORALE
PER GLI ISCRITTI
AL
SINAPE - CLACS - CISL**



Il presente Codice Deontologico definisce il principio su cui si basa la nostra Organizzazione e si ritiene necessario ed utile, al fine di rapportarsi verso le Istituzioni rappresentati da regole interne che, contribuiscono a far capire ed accettare che, le Medicine Umanistiche Complementari - La Naturopatia, non sono solo o eccessivamente legate al razionalismo e al materialismo, ma sono assetate di Veri Valori, Speranze e Stimoli, che portano le stesse ad avere e richiedere un giusto e valido Riconoscimento Professionale e Legislativo.

L'Operatore, deve capire che solo attraverso la sua Professionalità e nel rispetto delle regole, le nostre Professioni saranno riconosciute e accettate a livello Ufficiale e Scientifico.

Esse, saranno supportate anche da Studi, Ricerche Pratiche e Professionalità, considerando che anche la Scienza Ufficiale, seppur lentamente, sta' accettando le positive ingerenze sul piano fisico e morale di tali Fenomeni, con le conseguenti interazioni, ossia la realtà che ci circonda solo in parte possiede delle connotazioni scientifiche ma, ne possiede indiscutibilmente altre assai più sottili, ad esempio Connotazioni Energetiche non normalmente percepibili con l'uso dei sensi in modo tradizionale.

Si chiede quindi agli Operatori professionisti di rispettare il Codice Deontologico che segue e far sì che attraverso Vere dimostrazioni, non teatrali, anche queste Discipline diventino a tutti gli effetti, attività Umanistiche Scientifiche, perfettamente integrate nella Società Contemporanea, la quale potrebbe ricevere i Benefici di tali "Arti e Scienze" d'infinita Saggezza e Conoscenza.

CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE

ARTICOLO 1

L'Operatore iscritto al S.I.N.A.P.E. CLACS CISL deve avere come finalità, il RICERCARE, INFORMARE ed OPERARE sia nel Campo delle MEDICINE UMANISTICHE COMPLEMENTARI, sia nella NATUROPATIA, sia nella PRANOTERAPIA, sia nell'ERBORISTERIA, sia nelle attività Associate pro S.I.N.A.P.E.

ARTICOLO 2

Ogni iscritto ha il Diritto / Dovere di divulgare ai propri Interlocutori e alla Comunità, la conoscenza delle Cure Dolci, della Naturopatia, della Pranoterapia e dell'Erboristeria, valorizzandole con Serietà e Professionalità come Vere Scienze Alternative-Complementari.

ARTICOLO 3

L'Operatore, nell'ambito della sua professione, deve consigliare ai propri interlocutori e postulanti di rivolgersi e ricorrere agli interventi delle Arti e Scienze descritte nell'Art. 1, non solo o, esclusivamente per scopi d'interesse ma per far sì che gli stessi contribuiscano (attraverso i benefici ricevuti) ad inquadrare le suddette materie in un ottica di Armonizzazione Europea che vede queste "Professioni Emergenti" come vere discipline allineate all'evoluzione stessa delle Scienze Umane.

ARTICOLO 4

L'Iscritto deve, nell'ambito della sua Professione, operare con Ordine, Disciplina e Autocontrollo, distinguendosi per Comportamento, Serietà e osservanza dell'Etica Professionale. E' fatto divieto di operare commistione tra ruolo professionale e rappresentanza sindacale.

ARTICOLO 5

L'Operatore che esercita con professionalità, non deve partecipare ad imprese commerciali o d'altra natura che condizionano e compromettono la dignità e l'indipendenza Professionale; può tuttavia utilizzare le strutture di società e associazioni a mero supporto delle proprie prestazioni delle sue attività e servizi; può inoltre svolgere la sua attività in forma associativa, restando in ogni caso responsabile dei propri atti e delle proprie prestazioni.

ARTICOLO 6

La Podestà di scelta delle singole specializzazioni e di metodi innovativi o alternativi - complementari (Naturopatiche - Pranoterapiche - Esoteriche - Astrologiche - Bioenergetiche) devono essere espresse nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità Professionale.

ARTICOLO 7

L'operatore delle Cure Dolci e delle Medicine Umanistiche Complementari, deve cercare collaborazioni con la Medicina Ufficiale a qualsiasi livello o titolo; favorendo così non solo la sua personale immagine professionale, ma l'intera categoria. .

ARTICOLO 8

L'Iscritto, qualora partecipi ad un qualsiasi Congresso/Convegno (anche d'altre Associazioni), e rappresenti l'immagine del Sindacato o della propria Categoria, è tenuto ad usare espressioni verbali ed una condotta comportamentale che non danneggi il Sindacato, la Professione e la Categoria.

ARTICOLO 9

L'Operatore Professionista deve Agire sempre con Determinazione e Senso del Diritto, salvaguardando la Categoria e con Essa la lotta per il Riconoscimento Giuridico-Legale.

ARTICOLO 10

Il S.I.N.A.P.E. CLACS CISL esprime parere negativo sui singoli Operatori che pubblicizzano il compenso ad esito raggiunto. Altresì il Sindacato contesterà, nelle sedi opportune tali diciture, motivandole con lo scopo finalizzato alla truffa.

ARTICOLO 11

E' severamente vietato a tutti gli iscritti S.I.N.A.P.E. CLACS CISL. garantire sempre e in ogni caso, nelle prestazioni Professionali alla propria utenza, la riuscita della prestazione al 100%. Qualora un Operatore venisse denunciato per tali motivi, se accertati, il Sindacato si riserva la decisione di garantire l'assistenza Legale Convenzionata.

ARTICOLO 12

Il S.I.N.A.P.E. CLACS CISL assiste Fiscalmente il proprio associato, tramite i consulenti Fiscali del Sindacato.

ARTICOLO 13

L'iscritto o il Dirigente, qualora non osservino il presente Codice di Comportamento e abusino della propria Professione, sono sanzionabili con azioni Disciplinari previste nelle REGOLE ATTUATIVE dello STATUTO.

ARTICOLO 14

Per la corretta Approvazione, il seguente Codice di Comportamento deve essere corredato dalle firme del Consiglio Nazionale e riportare la data ed il luogo dell'avvenuta approvazione.

ARTICOLO 15

Il seguente Codice di Comportamento dovrà pervenire a tutti gli iscritti che dovranno attenersi entro 40 giorni a partire dalla spedizione .

Approvato dal Consiglio Nazionale S.I.N.A.P.E. - CLACS - CISL del 14 Dicembre 1996.

Modificato ed Approvato dal 2° Congresso Nazionale S.I.N.A.P.E. - CLACS - CISL del 28 Aprile 2001